

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
L'Assessore

Prot. n. 047470

del 24 MARZO 2006

**Ai Dipartimento Interventi Strutturali
SEDE**

Ai Comuni per il tramite dell' A.N.C.I. Sicilia

**Alle Organizzazioni Professionali di
Categoria**

All'I.N.P.S.

LORO SEDI

Oggetto: indirizzo applicativo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) nella Regione Siciliana.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Requisito di conoscenze e competenze professionali – 3. Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola – 4. Requisito del reddito globale da lavoro – 5. Imprenditori operanti nelle Zone svantaggiate – 6. Riconoscimento della qualifica alle Società agricole – 7. Soggetti competenti al rilascio dell'attestazione.

1. Premessa

Ai fini dell'applicazione della normativa regionale e statale si definiscono di seguito le modalità di accertamento per il riconoscimento, ad ogni effetto, della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale nell'ambito della Regione Siciliana. E' tuttavia fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. 476/2001.

Come è noto, il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n.99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38), con le modifiche di cui al Decreto legislativo 27 maggio 2005, n.101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.38), ha introdotto la definizione di **Imprenditore Agricolo Professionale**, in sostituzione alla figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP) ex - lege 153/75.

L'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 riconosce come IAP <<... colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n.1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui

PER COPIA CONFORME
(L'Assistente)

all'articolo 2135¹ del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro...>>

Il D.Lgs. 99/2004, così come modificato dal comma b, dell'art.1 del D. Lgs. 101/2005, inoltre precisa: <<Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di IAP e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di IAP>>.

Pertanto, con i precitati Decreti legislativi n.99/2004 e n.101/2005, sono state definite le condizioni (professionalità, tempo e reddito) mediante le quali deve essere riconosciuto lo IAP.

2. Requisito di conoscenze e competenze professionali

Il requisito di conoscenze e competenze professionali, introdotto dall'art.5 del regolamento (CE) n.1257/99 del Consiglio, è stato definito dalla Regione Siciliana con deliberazione di Giunta regionale n.149 del 21/3/2001 di approvazione del Complemento di Programmazione al Programma Operativo Regionale Sicilia 2000/2006, a livello di Asse IV – Misura 4.06 (ex 4.2.1) “Investimenti aziendali per l'irrobustimento delle filiere agricola e zootecnica” – paragrafo I.5 – III periodo “Condizioni per dimostrare la sufficiente capacità professionale”.

Pertanto, esso viene considerato assolto se il richiedente, persona fisica, soddisferà almeno una delle seguenti condizioni:

- possesso di un titolo di studio di livello universitario nel campo agrario, forestale o veterinario;
- possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;
- possesso di attestato di superamento di esame finale di specifici corsi per il conseguimento di qualifiche idonee alla conduzione aziendale;
- possesso di un'esperienza continuativa di almeno un biennio, riferito al quinquennio immediatamente precedente alla data di ammissibilità della richiesta, dell'attività di imprenditore agricolo (*documentati con possesso di Partita IVA in qualità di titolare di azienda agricola*) o comunque dell'attività agricola (*documentati con l'iscrizione*

¹ L'art.2135 del codice civile, a seguito dell'adozione del Decreto legislativo n.228/2001, dà la seguente definizione di **Imprenditore agricolo**: <<E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura, e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge>>

PER COPIA CONFORME
(1/1/2012)

all'INPS per la previdenza agricola in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola, oppure di lavoratore subordinato o forestale per le aziende ad indirizzo forestale).

Per le società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere almeno in capo ad un socio; per le società di capitali e per le cooperative si intende assolta qualora sussista in capo alla persona preposta alla conduzione dell'azienda ovvero ad un amministratore.

3. Requisito del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola

Il calcolo relativo al requisito della prevalenza del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, si effettua in presenza di accertate altre attività lavorative, secondo i seguenti criteri.

Il possesso del requisito del tempo di lavoro deve essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, con il tempo eventualmente dedicato ad attività lavorative extra agricole.

Il requisito del tempo di lavoro si ritiene soddisfatto qualora l'imprenditore dimostri di dedicare complessivamente alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. almeno 172 giornate, di 6 ore e 40 minuti giornaliere pari al 50% di un'Unità Lavorativa Uomo per le zone non svantaggiate e 86 giornate in zone svantaggiate (1 ULU= 343,75 giornate/anno di 6,40 ore).

A tal fine il tempo dedicato alle attività agricole/connesse va calcolato utilizzando le tabelle ettaro/coltura di cui Decreto Assessoriale 5 marzo 2001, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 3/8/2001.

4. Requisito del reddito globale da lavoro

Per il riconoscimento della qualifica di IAP, l'imprenditore deve ricavare dall'esercizio dell'attività agricola almeno il 50% del proprio **reddito globale da lavoro**; tale percentuale è ridotta al 25% per coloro che operano in zone svantaggiate.

Dette percentuali si ottengono, quindi, rapportando il reddito prodotto dall'attività agricola al reddito complessivo da lavoro del richiedente.

Relativamente al reddito globale da lavoro si deve intendere la somma dei redditi da lavoro, di impresa e diversi² indicati nel Mod. Unico della dichiarazione dei Redditi, ad

² Redditi Diversi:

Sotto questa denominazione sono raggruppati alcuni redditi che non si possono inquadrare in nessuna delle altre categorie, ma assumono una autonoma configurazione rispetto agli altri redditi. Il carattere che li accomuna è che derivano da attività o situazioni occasionali. Essi comprendono:

1) Plusvalenze derivanti da operazioni immobiliari:

- plusvalenze realizzate mediante lottizzazione di terreni;
- plusvalenze realizzate mediante vendita di beni immobiliari acquistati o costruiti da non più di 5 anni;
- plusvalenze realizzate mediante vendita di terreni edificabili;

2) Guadagni di capitale (capital gains):

- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni societarie qualificate;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni non societarie qualificate;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di valute estere;

3) Altri redditi:

- vincite delle lotterie;
- redditi che derivano da contratti con cui si concede ad altri il godimento di un bene mobile o da contratto di usufrutto o sublocazione di immobili;
- redditi derivanti da operazioni commerciali o prestazioni di lavoro esercitate occasionalmente

PER COPIA CONFORME

(12/12/2010)

eccezione, come precisato dallo stesso D. Lgs n. 99/04, dei redditi derivanti da pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

Per quantificare il reddito derivante dall'attività agricola si dovrà far riferimento alla differenza tra i corrispettivi conseguiti e gli acquisti destinati alla produzione, aumentata dai contributi pubblici eventualmente ricevuti (comunitari, statali e regionali) e dagli acquisti di beni strumentali; inoltre alla base imponibile dovrà essere sottratto l'importo relativo al costo del personale, calcolato al netto degli oneri previdenziali.

Il verificarsi di specifiche condizioni, ad esempio rilevanti investimenti aziendali, perdita della produzione per eccezionali eventi atmosferici, nuovi impianti di colture arboree per i quali la vendita del prodotto avviene alcuni anni dopo l'impianto della coltura, nuovi insediamenti di giovani in agricoltura, può fornire una base imponibile non obbiettiva. Pertanto, su richiesta motivata dell'interessato, ed a seguito di opportune verifiche, gli uffici istruttori, dovranno tener conto di tali specifici elementi discostandosi conseguentemente dall'applicazione della regola generale.

Può essere riconosciuto IAP colui che esercita attività agricola sia direttamente o in qualità di socio di società. In quest'ultimo caso i requisiti del tempo di lavoro, nonché quello di reddito dovranno essere valutati anche con riferimento all'attività svolta all'interno della società agricola.

Nel caso di socio lavoratore di cooperativa, così come previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 si potrà considerare ai fini del calcolo del reddito prodotto dell'attività agricola, i redditi connessi alla qualità di socio, siano essi di natura subordinata che autonoma.

Con successivo provvedimento Assessoriale potranno essere diramate ulteriori disposizioni in ordine ad un metodo di calcolo indiretto del reddito globale da lavoro.

5. Imprenditori operanti nelle Zone svantaggiate

Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate i requisiti di tempo e di reddito sono ridotti al venticinque per cento (25%).

A tal proposito si precisa che le zone agricole svantaggiate della regione Sicilia sono esclusivamente quelle riportate nell'elenco allegato al D.D.G. del 24/12/2003, pubblicato nella G.U.R.S. n.6 del 06/02/2004 e delle eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Se l'azienda agricola è situata solo in parte in zona svantaggiata, essa viene classificata in base all'area in cui si ritrova la maggior parte dell'azienda.

6. Riconoscimento della qualifica alle Società agricole

Ai sensi del comma 3, dell'art.1 del D.Lgs. 99/2004, le società di persone, cooperative e di capitali, costituite anche a scopo consortile, sono considerate Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) alle seguenti condizioni:

1. lo Statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché quanto previsto dall'art.2 del D.Lgs. 99/2004;

2. un numero minimo di soci, variabile a seconda della tipologia di società, possegga la qualifica di IAP.

In particolare:

- a) nel caso di società di persone (soc. semplici e in nome collettivo): almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
 - b) nel caso di società di persone in accomandita: almeno un socio accomandatario sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali : almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale;
 - d) nel caso di società cooperative: almeno un amministratore, che sia anche socio, deve possedere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale.
- Nei casi c) e d) l'amministratore può apportare la qualifica di Imprenditore agricolo professionale ad una sola società.

7. Soggetti competenti al rilascio dell'attestazione

All'accertamento del requisito di imprenditore agricolo professionale provvedono i comuni, a norma di quanto disposto dall'art.13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n.18 nei tempi previsti dall'art.3 della legge regionale 25 marzo 1986, n.13 e secondo le modalità di cui alla presente direttiva.

Pertanto, la richiesta di certificazione va inoltrata ai comuni di residenza con allegata la dichiarazione dei redditi ed una dichiarazione di impegno a mantenere per almeno cinque anni le condizioni dichiarate per il riconoscimento, con l'obbligo di segnalare al comune che ha operato il riconoscimento tutte le modifiche successive di detti requisiti.

Il comune dopo aver accertato l'incidenza percentuale del reddito agricolo sul reddito globale da lavoro dell'imprenditore ed accertato il requisito della professionalità e del tempo di lavoro, potrà rilasciare la certificazione richiesta, che dovrà espressamente indicare la qualifica professionale di Imprenditore Agricolo Professionale dell'imprenditore.

Il comune competente è inoltre tenuto a procedere ai controlli, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nell'istanza.

Il sopra citato indirizzo applicativo sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà consultabile sul sito dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste.



L'Assessore
On.le Innocenzo Leontini

IL

11/11/2011